

**Regolamento
concernente le lotterie e giochi d'azzardo**
(dell'11 dicembre 1986)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 12, 24 della Legge 4 novembre 1931 sulle lotterie e giochi d'azzardo,

dec r e t a

Dipartimento competente

Art. 1 ^[1] ¹Chi intende organizzare lotterie, tombole, pesche di beneficenza, ruote della fortuna, riffe e altri giochi analoghi, deve farne domanda al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Ufficio dei permessi (in seguito: Ufficio). ^[2]
²La domanda di autorizzazione deve essere presentata 10 giorni prima della tenuta del gioco, sui formulari ufficiali a disposizione presso la Polizia cantonale o presso l'Ufficio.
³L'autorizzazione è rilasciata qualora i giochi di cui al cpv. 1 sono organizzati esclusivamente a scopo di pubblica utilità o di beneficenza.

Natura e valore dei premi

Art. 2 ¹I premi posti in palio non possono consistere in denaro. Il Consiglio di Stato può prevedere delle eccezioni per importanti lotterie a livello nazionale o intercantonale. ^[3]
²Non sono considerati premi in denaro le monete fuori corso segnatamente ducati, marenghi e i buoni acquisto merce.
³Il valore dei premi deve essere almeno pari al 30% dell'importo nominale dei biglietti emessi o delle cartelle vendute.

Beneficenza; definizione

Art. 3 Sono considerate di beneficenza le lotterie e giochi d'azzardo il cui ricavo, dedotti unicamente il costo effettivo dei premi, viene interamente destinato a scopi di beneficenza.

I) Tombole a) autorizzate

Art. 4 Sono autorizzate unicamente tombole che vengono organizzate come trattenimento ricreativo e quale mezzo per finanziare l'attività sociale e nel contempo ossequiano la condizione di cui all'art. 1 cpv. 3.

Art. 5 ... ^[4]

c) organizzazione

Art. 6 ¹Le società organizzano direttamente le tombole autorizzate. Esse possono far capo, allestendo un contratto scritto da depositare presso l'Ufficio, a persone che si assumono l'organizzazione concreta delle tombole stesse.

Il Dipartimento stabilisce i contenuti del contratto. ^[5]

²È vietato affidare tutta l'organizzazione a persone che stabiliscono esse stesse la somma spettante alla società organizzatrice.

d) cartelle

Art. 7 ¹Nelle tombole non potranno essere messe in vendita cartelle di prezzo superiore a un franco.

²Le cartelle sono fornite direttamente dall'Ufficio.

³Potranno essere concesse eccezioni a quanto previsto dai precedenti cpv. 1 e 2 per tombole di particolare importanza.

e) rendiconto finanziario

Art. 8 ^[6] ¹Le società devono allestire un rendiconto finanziario di ogni tombola, utilizzando il modulo fornito dall'Ufficio.

²Il modulo compilato dev'essere ritornato all'Ufficio entro 10 giorni dallo svolgimento della tombola.

II) Pesche di beneficenza

Art. 9 ¹Nelle pesche di beneficenza potranno essere venduti biglietti del valore massimo di un franco. ^[7]

²Tale gioco può tenersi per un massimo di 8 giorni consecutivi.

III) a) Ruota della fortuna e riffe

Art. 10 ¹Nelle ruote della fortuna, le riffe e gli altri giochi analoghi la cui durata non può superare 30 giorni, non potranno essere messi in vendita biglietti o raccolte sottoscrizioni, di valore superiore a un franco.

²Il ricavo totale lordo di ogni singolo gioco non può superare i fr. 3'000.-.

Art. 11 ... ^[8]

Delega al Dipartimento

Art. 12 Il Dipartimento può emanare direttive riguardo alle modalità concernenti l'organizzazione, la tenuta come pure il prelevamento delle tasse delle lotterie e giochi d'azzardo.

Sorveglianza

Art. 13 Gli agenti di polizia cantonale e comunale autorizzati eserciteranno, d'intesa con l'Ufficio, la sorveglianza sulla regolare tenuta dei giochi di cui all'art. 1.

Contravvenzioni

Art. 14 ^[9] Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite conformemente all'art. 22 della legge 4 novembre 1931 sulle lotterie e giochi d'azzardo.

Abrogazione

Art. 15 È abrogato il Regolamento concernente le pesche di beneficenza, le ruote della fortuna, le tombole e gli altri giochi analoghi del 19 novembre 1952.

Entrata in vigore

Art. 16 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Publicato nel BU **1986**, 340.

^[1] Art. modificato dal R 16.12.1998; in vigore dal 18.12.1998 - BU 1998, 432; precedente modifica: BU 1994, 622.

^[2] Cpv. modificato dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 465.

^[3] Cpv. modificato dal R 31.5.1989; in vigore dal 2.6.1989 - BU 1989, 163.

^[4] Art. abrogato dal R 6.3.2007; in vigore dal 9.3.2007 - BU 2007, 96.

^[5] Cpv. modificato dal R 6.3.2007; in vigore dal 9.3.2007 - BU 2007, 96.

^[6] Art. modificato dal R 30.11.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 622.

^[7] Cpv. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal 21.12.2007 - BU 2007, 730.

^[8] Art. abrogato dal R 19.12.2007; in vigore dal 21.12.2007 - BU 2007, 730; precedenti modifiche: BU 1994, 622; BU 2005, 67.

^[9] Art. modificato dal R 30.11.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 622.